



COMUNE DI COSSERIA

◊ Provincia di Savona - Regione Liguria ◊
Italia - Italy ♦ Unione Europea - European Union

Sede: Comune di Cossaria - Località Chiesa 1 - 17017 COSSERIA (SV)
Codice Fiscale: 00298560095 Partita I.V.A.: 00298560095
Telefono: 019-519608 e 019-519450 Telefax: 019-519711
Sito Internet: www.comune.cosseria.sv.it E-mail: amministrativo@comune.cosseria.sv.it

11-03-2018
Giornata Napoleonica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Del. n° 2

COSSERIA, 26 marzo 2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI

L'anno DUEMILADICHIOTTO, addl VENTISEI del mese di MARZO alle ore 20,43 nella solita sala delle riunioni nel Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, previa convocazione dei suoi componenti secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Fatto l'appello risultano:

N. Ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MOLINARO Roberto- Sindaco	SI	
2	GEPPONI Aldo	SI	
3	PINI Maria Teresa	SI	
4	ACERBONI Sara		SI
5	VARALDA Stefano	SI	
6	MERLANO Maurizio	SI	
7	GINOLA Lorella	si	
8	PIACENZA Marco	SI	
9	BERRUTI Andrea		SI
10	BAROCCHI Renato	SI	
11	GAGGERO Ivano	SI	

Presenti ad inizio seduta

n. 9

Presenti alla trattazione dell'argomento

n. 9

Con la partecipazione della sig.ra dott.ssa

Grazia RANDISI - Segretario Comunale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Roberto MOLINARO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 09/09/2014 (di seguito Regolamento comunale) e s. m. i., il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario contestualmente approvato dal Consiglio Comunale;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2018, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di € 160.497,06-, così ripartiti:

COSTI FISSI	€	111.820,61
COSTI VARIABILI	€	48.676,45

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- * il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- * il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Richiamato l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...", al contempo dispone che "... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...".

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Visti il Piano Finanziario TARI 2018, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, nonché la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione delle tariffe TARI (allegato A) e le relative tariffe

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 1, comma 653 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della Legge 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante, ecc...), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, ecc...), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa, ecc...);

Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654, il quale stabilisce che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"* che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

Viste le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013"*, pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del M.E.F. sul proprio sito istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima applicazione della nuova disposizione;

Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'Ente Locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di Solidarietà Comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

Tenuto conto inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto nella Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dare conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *"...A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini"*

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON n° 7 (sette) voti favorevoli, n° 0 (zero) voti contrari e n° 2 (due) astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge, essendo n° 9 (nove) i presenti , di cui 7 (sette) i consiglieri votanti e n° 2 (due) astenuti (L.Gaggero- R. Barocco),

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi TARI per l'anno 2018 e la relazione tecnico-illustrativa illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2018 nel testo allegato A), allegato al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale;

2) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2018;

3) di quantificare in €. 160.561,52 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

SUCCESSIVAMENTE IL C.C.

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento ai fini di garantire il regolare andamento finanziario dell'ente

CON n° 7 (sette) voti favorevoli, n° 0 (zero) voti contrari e n° 2 (due) astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge, essendo n° 9 (nove) i consiglieri presenti , di cui 7 (sette) i consiglieri votanti e n° 2 (due) consiglieri astenuti (L.Gaggero- R. Barocco),

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Molinaro

Roberto Molinaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grazia Randisi

Grazia Randisi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line al n. 79 di questo Comune il - 5 APR 2018 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Flavio Strocchio

Parere di REGOLARITA' TECNICA ex art. 49 D.Lgs 18.08.00, n. 267: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Flavio Strocchio

Parere di REGOLARITA' CONTABILE ex art. 49 D.Lgs 18.08.00, n. 267: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Flavio Strocchio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, _____

L'incaricato dal Sindaco

Flavio Strocchio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza termini ai sensi del comma 3 art. 134 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. N.267/2000)
 Ai sensi del comma 4 art.134 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. N.267/2000) (I.E.)

Cosseria, - 5 APR 2018

Il Segretario Comunale

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	1,13269	0,95146	0,60	-93,83649	0,00000	0,00000
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	1,13269	1,11004	1,40	-93,83649	0,00000	0,00000
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	1,13269	1,22331	1,80	-93,83649	0,00000	0,00000
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	1,13269	1,31392	2,20	-93,83649	0,00000	0,00000
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	1,13269	1,40454	2,90	-93,83649	0,00000	0,00000
Utenza domestica (6 componenti e altre)	1,30	1,13269	1,47250	3,40	-93,83649	0,00000	0,00000

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,27669	0,08854	4,20	0,12345	0,51849
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,27669	0,18538	6,55	0,12345	0,80860
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,27669	0,10514	3,11	0,12345	0,38393
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,27669	0,08301	3,55	0,12345	0,43825
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,27669	0,29606	8,79	0,12345	1,08513
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,27669	0,22135	6,55	0,12345	0,80860
107-Case di cura e riposo	0,95	0,27669	0,26286	7,82	0,12345	0,96538
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,27669	0,27669	9,30	0,12345	1,14809
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,27669	0,15218	4,50	0,12345	0,55553
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,27669	0,24072	7,11	0,12345	0,87773
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,27669	0,29606	8,80	0,12345	1,08636
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,27669	0,19922	5,90	0,12345	0,72836
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,27669	0,25455	7,55	0,12345	0,93205
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,27669	0,11898	7,50	0,12345	0,92588
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,27669	0,15218	6,50	0,12345	0,80243
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,27669	1,33918	39,67	0,12345	4,89726
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,27669	1,00715	29,82	0,12345	3,68128
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,27669	0,48697	14,43	0,12345	1,78138
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,27669	0,42610	12,59	0,12345	1,55424
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,27669	1,67674	49,72	0,12345	6,13793
121-Discoteche, night club	1,04	0,27669	0,28776	8,56	0,12345	1,05673